

L'Italia bloccata

I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle imprese creditrici lettera entro giugno

Le aziende possono controllare l'inclusione nell'elenco di chi sarà pagato e sollecitare gli enti inadempienti

Un aiuto dalla certificazione

La pubblicazione del decreto «sblocca crediti» dovrebbe mettere liquidità a disposizione delle imprese. Queste, però, devono fare qualcosa o tutti gli adempimenti sono a carico delle pubbliche amministrazioni debentrici?

Il decreto «sblocca crediti» propone una complessa manovra che ricade, in termini di adempimenti, in larga parte sulla Pa. Essa, però, non è scollegata da un filone di norme che, già dalla metà dello scorso anno, si sono susseguite per provare a fornire - ai creditori delle Pa - strumenti alternativi per il soddisfacimento dei propri crediti.

È in tale ambito che essa si inserisce e, dunque, le nuove norme devono coordinarsi con quelle precedenti che, peraltro, anche le imprese farebbero bene ad avere presenti. In particolare, si richiama l'attenzione degli operatori economici sulle procedure (già operative da qualche mese) per ottenere la cosiddetta «certificazione dei crediti». Richiedere questa attestazione non è obbligatorio – ed, anzi, il decreto n. 35/2013 ne prevede ora una sorta di «rilascio in automatico» – ma poiché i pagamenti che saranno sbloccati sono quelli che risultano negli archivi dell'amministrazione debitrice come «certi, liquidi ed esigibile», la certificazione mette al riparo da brutte sorprese, anche in merito allo «sblocca crediti».

Le categorie dei debitori

In cosa consiste lo sblocco dei crediti e, soprattutto, avvantaggia in eguale modo tutte le imprese creditrici delle Pa?

Il DI 35, varato dal Consiglio dei ministri sabato 6 aprile, interviene con una logica sostanzialmente unitaria ma con regole e procedure differenti, rispettivamente per:

1. gli enti locali;
2. le regioni e le province autonome;
3. gli enti facenti parte del Servizio sanitario nazionale (Ssn);
4. le amministrazioni dello Stato centrale. I meccanismi con i quali queste quattro macro categorie di enti dovranno provvedere a veicolare i circa 40 miliardi di euro che lo «sblocca crediti» mette a disposizione in due anni sono formalmente differenti. Dunque, le imprese creditrici dovranno porre in essere comportamenti di volta in volta diversi e in linea con le procedure stabilite per monitorare (se non addirittura "incentivare") la soddisfazione dei propri diritti.

Al saldo le forniture eseguite

Come interviene la manovra sui debiti degli enti locali e a cosa deve fare attenzione un'impresa che vanta dei crediti?

Lo «sblocca crediti» interviene in prima battuta escludendo dai vincoli del cosiddetto «patto di stabilità interno» di comuni e province i pagamenti di debiti pregressi che questi enti effettueranno nel corso del 2013. Bisogna fare attenzione al fatto che il "via libera" è arrivato solo per i «debiti di parte capitale» (sono esclusi, quindi, interessi ed altri eventuali accessori) che possano essere definiti «certi, liquidi ed esigibili» alla data del 31 dicembre 2012. In altri termini, la prestazione (o la fornitura) deve essere stata effettuata e la sua piena attuazione deve essere stata riconosciuta ed accettata dalla pubblica amministrazione. La norma prevede un via libera anche per quei debiti (sempre e solo parte capitale) «per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento» entro il 31 dicembre scorso. La formulazione è ancora non chiarissima ma il riferimento dovrebbe essere sempre ai lavori e alle forniture già effettuati e, dunque, che attribuiscono pienamente il diritto di richiedere il corrispettivo (che, evidentemente, deve essere stato richiesto prima del 31 dicembre 2012). Le considerazioni sui crediti «certi, liquidi ed esigibili» valgono per tutte le Pa, mentre per gli enti locali c'è l'obbligo puntuale di dover richiedere espressamente via internet alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano (una sorta di autorizzazione preventiva) per sostenere i pagamenti. Solo dopo questa richiesta, il ministero dell'Economia - entro il 15 maggio 2013 - comunicherà ai singoli enti le autorizzazioni richieste (ovvero, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno) ma solo per il 90% dell'importo. Il restante 10%, infatti, sarà liberato con successivo decreto, da emanarsi entro il 15 luglio 2013. Appare, dunque, evidente che le imprese che, avendone i requisiti, "aspirano" ad essere liquidata per prime devono accertarsi che gli enti locali di cui sono creditrici pongano scrupolosamente in essere gli adempimenti richiesti dal Dl 35. Inoltre, poiché il decreto prevede anche che – nelle more dell'autorizzazione ministeriale formale, di cui prima – l'ente locale può (anticipare) l'effettuazione dei pagamenti (sempre quelli dei debiti al 31 dicembre 2012) attingendo sino al 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 (e, comunque, entro il 50% degli spazi finanziari che si intendono comunicare entro il 30 aprile 2013), le imprese potrebbero anche adoperarsi per verificare che ciò venga fatto, consultando i dati di bilancio ufficiali dell'ente (i bilanci approvati sono pubblici). Infine – poiché, per il 2013, il limite massimo di ricorso (da parte degli enti locali) alle cosiddette «anticipazioni di tesoreria» (ex articolo 222 del Tuel) è incrementato, sino al 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi – gli operatori economici possono adoperarsi perché i responsabili finanziari degli enti utilizzino questa possibilità.

Agli enti che hanno le "casse vuote, la norma attribuisce la possibilità di chiedere un'anticipazione a Cassa depositi e prestiti (da restituire in un massimo di 30 anni), ma solo entro il 30 di questo mese.

La Pa scrive ai creditori

Assodate le opportunità del Dl 35, cosa succede se gli enti locali non si attivano per utilizzarle?

L'impresa può fare qualcosa?

Per l'ente locale che, senza giustificato motivo, non ha richiesto gli spazi finanziari (autorizzazione allo sfioramento del patto di stabilità) nei termini e secondo le modalità stabilite, ovvero non ha proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi la norma prevede una sanzione pecuniaria, pari a due mensilità dello stipendio, per i responsabili dei servizi interessati. Una novità importante per l'ordinamento nazionale ma, tutto sommato, è ancora poca cosa. L'ente, infatti, potrebbe sia omettere di chiedere lo «sfioramento del patto» (esponendosi alla sanzione citata) ma, soprattutto, potrebbe porre in essere questo primo adempimento ma (nel caso abbia le casse vuote) non chiedere l'anticipazione di liquidità. Certo, in tal modo si espone al pagamento di sempre maggiori interessi moratori (che il testo del Dlgs 231/02, aggiornato con le nuove norme europee, ha reso particolarmente elevati) ma, in tal modo, il problema per le imprese non si risolve. Ecco, dunque, che le imprese devono tenere a mente che entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni interessate devono comunicare ai creditori, anche via e-mail, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti. L'omessa comunicazione rileva ai fini della

responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente ma, cosa molto più importante, anche l'omesso ricorso alle anticipazioni di Cassa depositi e prestiti (senza giustificato motivo) può produrre un danno erariale (quello, per l'appunto, degli interessi moratori e delle spese legali, cui l'amministrazione inadempiente va incontro). Per questo motivo, le imprese dovranno controllare di essere state inserite nell'elenco di coloro i cui crediti verranno soddisfatti e non trascurare la necessità di "pungolare" gli enti, mettendoli – anche se tale adempimento non è più espressamente richiesto – formalmente in mora.

Il dirigente paga l'inerzia

Perché le norme dello «sblocca crediti» dovrebbero essere più efficaci di quelle messe in campo lo scorso anno?

È vero che le amministrazioni avrebbero dovuto già provvedere a registrarsi sulla «piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti». Stavolta, però, se non lo faranno entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (sostanzialmente, entro la fine del mese) sono state previste delle sanzioni per i dirigenti responsabili, di tipo disciplinare e, soprattutto, pecuniario. Gli apicali inadempienti dovranno, infatti, versare 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

Compensabili le liti fiscali

Dunque, il DI 35 darà nuovo impulso anche all'utilizzo dei crediti certificati verso la Pa?

Certamente sì. Oltre a rendere più efficace il meccanismo (con le sanzioni viste per i dirigenti inadempienti) il DI 35 allarga la possibilità di compensare i crediti certificati anche con i debiti verso l'Erario che scaturiscono da «istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario». In altre parole, coi «crediti certificati» si potranno pagare non solo i tributi nazionali e locali, i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi ma anche le somme che servono per "fare pace col fisco".

A CURA DI

Alessandro Sacrestano

Amedeo Sacrestano